

L'accesso alle origini nel diritto internazionale

Dott.ssa Raffaella Pregliasco

Ricercatrice Istituto degli Innocenti

G.O. Tribunale per i minorenni di Firenze

ESISTE UN DIRITTO ALL'ACCESSO ALLE ORIGINI?

RIFERIMENTI NORMATIVI SOVRANAZIONALI

- ▶ *Le principali fonti normative a livello sovranazionale sono rappresentate dalla CRC e dalla Conferenza de L'Aja.*
- ▶ *Le convenzioni internazionali non prevedono un diritto all'accesso alle origini in quanto tale ma indicano alcuni principi da seguire*

CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (CRC)

Articolo 7

1. *Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.*

2. *Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia.....*

CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (CRC)

► *Articolo 8*



1. *Gli Stati Parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a **preservare la propria identità**, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.*



2. *Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati Parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.*

La Convenzione de L'Aja sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale – 1993

► Art. 16, comma 1, lett. A

►
“...L'Autorità centrale dello Stato di origine redige una relazione contenente **informazioni circa l'identità del minore**, la sua adottabilità, il suo ambiente sociale, la sua evoluzione personale e familiare, l'anamnesi sanitaria del minore stesso e della sua famiglia, nonché circa le sue necessità particolari..”

La Convenzione de L'Aja sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale – 1993

► Art. 30



- 1. Le autorità competenti di ciascuno Stato contraente conservano con cura **le informazioni in loro possesso sulle origini del minore, in particolare quelle relative all'identità della madre e del padre ed i dati sui precedenti sanitari del minore e della sua famiglia.***
- 2. Le medesime autorità assicurano l'accesso del minore o del suo rappresentante a tali informazioni, **con l'assistenza appropriata**, nella misura consentita dalla legge dello Stato.*

La Convenzione de L'Aja sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale – 1993

- **Art. 31**

▶
Salvo quanto previsto dall'art. 30, i dati personali raccolti o trasmessi in conformità alla Convenzione, in particolare quelli indicati agli articoli 15 e 16, non possono essere utilizzati a fini diversi da quelli per cui sono stati raccolti o trasmessi.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sull'adozione – 2008

- **Art. 22**



1. L'adottato potrà avere accesso alle informazioni in possesso delle autorità competenti e riguardanti la sua origine. Qualora ai genitori di origine sia riconosciuto il diritto a non essere nominati, spetterà all'autorità competente, sulla base di quanto permesso dalla normativa interna, determinare se svelare le informazioni sulle origini, avendo riguardo alle specifiche circostanze e ai diritti rispettivamente dell'adottato e della famiglia di origine. Un opportuno accompagnamento dovrà essere fornito all'adottato che non ha raggiunto la maggiore età.

LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI

- ▶ caso Gaskin v. United Kingdom, 7 luglio 1989
- ▶ caso Mikulic v. Croazia, 7 febbraio 2002
- ▶ caso Odièvre v. France, 13 febbraio 2003
- ▶ caso Godelli v. Italia, 25 settembre 2009

Sintesi finale

- ▶ Esiste quindi un diritto all'accesso alle informazioni sulle proprie origini?
- ▶ La situazione è diversa da Paese a Paese.
- ▶ Negli Stati Uniti d'America, Canada, Spagna e nei Paesi del Nord-Europa, la possibilità di esercitare questo diritto è pacifica con poche eccezioni.
- ▶ Solo in Italia ed in Francia la possibilità di accedere alle informazioni sulle proprie origini è condizionata all'assenza della volontà della madre biologica di rimanere anonima.

L'esperienza italiana

- ▶ **ART. 28 Legge n. 184/1983** così come modificato da Legge . 149/2001
- ▶ **Corte Costituzionale n. 278 del 2013** con la quale si è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 comma 7 della L. 184/1983 così come modificato da successivi interventi legislativi nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice – su richiesta del figlio – di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata
- ▶ **Cass. I sez. n. 15024/2016 e Cass. I. sez. n. 22838/2016** si stabilisce che, in caso di morte della madre, il figlio possa legittimamente accedere alle informazioni sulla sua identità, divenendo inoperante l'art 93 del Codice della privacy
- ▶ **Cass. Sez. Un. il 20 marzo 2018 con sentenza n. 6963** è tornata ed esprimersi, ampliandone i confini, sulla possibilità di accedere alle informazioni sulle proprie origini e, in particolare, sul proprio nucleo familiare di nascita
- ▶ Una recente ricerca dell'Istituto degli Innocenti condotta in 25 dei 29 Tribunali per i minorenni negli anni 2012-2014 e 2015-2017 ha messo in evidenza un aumento del 38% nel numero delle richieste di accesso alle informazioni sulle origini biologiche da parte di adulti adottati attraverso adozione nazionale o internazionale. Si è dunque passati dalle 629 richieste nel primo triennio alle 867 richieste nel secondo per un totale di 1496 richieste di accesso.